

Seminario tecnico/formativo Conai



- Circolare Conai del 14/12/2022 (Vasi in plastica per fiori/piante)
- Etichettatura ambientale (cenni generali e focus sui vasi in plastica per fiori/piante)
- Guida Conai 2023 – Principali novità, oltre alla Circolare Conai del 14/12/2022

17 gennaio 2023

ARGOMENTI IN AGENDA


- **Circolare Conai del 14/12/2022 (Vasi in plastica per fiori/piante);**
- **Etichettatura ambientale (cenni generali e focus sui vasi in plastica per fiori/piante);**
- **Guida Conai 2023 – Principali novità, oltre alla Circolare Conai del 14/12/2022.**

CIRCOLARE CONAI DEL 14/12/2022
(VASI IN PLASTICA PER FIORI/PIANTE)



Contenuti della Circolare Conai del 14/12/2022 e conseguenti aspetti operativi

Oggetto della Circolare: «*Procedura di applicazione, dichiarazione ed esenzione del Contributo ambientale Conai (CAC) sui vasi in plastica per fiori/piante costituenti imballaggio. Delibera Cda Conai del 24 novembre 2022*»



Riferimenti normativi

L'art. 218, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 152/2006 in vigore, definisce imballaggio: “il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.

L'Allegato E, punto 2, del D.Lgs. 152/2006 in vigore, tra gli esempi illustrativi dei criteri interpretativi della definizione di imballaggio o non imballaggio, specifica che:

- *sono imballaggi: “i vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita”;*
- *non sono imballaggi: “i vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita”.*

- Sono stati svolti approfondimenti tecnici, che hanno visto anche il coinvolgimento degli operatori del settore, al fine di individuare una pratica soluzione operativa nell'ambito del vigente quadro normativo che aveva fatto emergere una notevole distanza di posizioni rispetto alla natura di imballaggi dei vasi per fiori/piante.
- Il Consiglio di Amministrazione del Conai, anche in considerazione della sentenza del Tribunale di Roma nr. 8638/2022 (*) e in base agli elementi complessivamente acquisiti, in data 24 novembre 2022, ha deliberato quanto segue.

(*) Pubblicata sul sito internet CONAI e disponibile al seguente link: [CONAI / POLIECO: il film protettivo adesivo è imballaggio e resta dovuto il contributo ambientale di competenza - Conai - Consorzio Nazionale Imballaggi](#)

Vasi considerati imballaggi – applicazione del CAC

A. Sono considerati imballaggi i vasi in plastica per fiori/piante con spessore parete (misurato a metà altezza del vaso) fino a 0,8 mm, indipendentemente dal diametro – o diagonale per vasi non rotondi - e/o da altre caratteristiche strutturali (altezza, peso, decorazioni, ecc.). Gli stessi vasi sono:

a.1 soggetti all'applicazione del CAC se adibiti al contenimento di fiori/piante per il consumatore o per l'utente finale, fatta eccezione per il caso sub a.2. In questi casi il CAC si applica secondo le regole ordinarie della "prima cessione" e, quindi, dall'ultimo produttore/commerciante del vaso vuoto al primo utilizzatore (impresa che lo acquista per riempirlo e rivenderlo, anche attraverso altri intermediari, al consumatore o all'utente finale);

Vasi considerati imballaggi – casistica di non applicazione del CAC

a.2 *non soggetti all'applicazione del CAC qualora siano impiegati esclusivamente nel circuito B2b; in particolare si tratta dei vasi (vuoti/pieni) utilizzati esclusivamente nelle fasi di coltivazione/crescita delle piante (indipendentemente dal numero di imprese che intervengono), al fine di incentivarne il riutilizzo. In tal caso, l'azienda utilizzatrice del vaso vuoto dovrà inviare al fornitore (produttore/commerciante e al Conai per conoscenza) una specifica attestazione, utilizzando la modulistica che il Conai si riserva di mettere a disposizione con congruo anticipo rispetto alla data di entrata in vigore della presente procedura. Pertanto, il fornitore non applicherà il CAC in fattura al cliente, citando la specifica attestazione.*

Vasi non considerati imballaggi – esclusione dal CAC

B. Non sono considerati imballaggi, con conseguente esclusione dal CAC, i vasi in plastica per fiori/piante:

b.1 con spessore parete (misurato a metà altezza del vaso) oltre 0,8 mm, indipendentemente dal diametro e/o da altre caratteristiche strutturali (altezza, peso, decorazioni, ecc.);

b.2 con spessore parete fino a 0,8 mm, se venduti vuoti direttamente al consumatore, in quanto non destinati a contenere «merci».

Decorrenza della procedura e riconoscimento validità comportamenti pregressi

Decorrenza procedura per l'applicazione e la dichiarazione del CAC a partire dal 1° luglio 2023 (con 6 mesi di tolleranza durante i quali non saranno previste sanzioni per eventuali errori da rettificare, fermo restando il CAC dovuto).

Saranno riconosciuti validi i comportamenti delle aziende a tutto il 30 giugno 2023; fino a tale data, pertanto, non avranno rilievo eventuali differenti modalità di applicazione o non applicazione del CAC sui vasi in plastica rientranti nelle casistiche illustrate.

Monitoraggio dei flussi


Previsto un monitoraggio dei flussi da parte del CONAI entro fine 2023, che comprenda anche il circuito B2b in modo da verificare che non vi siano sostanziali fuoriuscite di vasi (una volta divenuti rifiuti) da tale circuito verso la raccolta urbana e rivalutare/aggiornare, se del caso, la procedura illustrata.

Aspetti operativi: nei prossimi mesi saranno valutate e possibilmente condivise con le associazioni ed imprese interessate, le modalità più semplificate dal punto di vista amministrativo per l'effettuazione del monitoraggio sul funzionamento e recepimento della procedura.

Manuale operativo

CONAI si riserva di rendere disponibile con congruo anticipo un sintetico manuale operativo con tutta la modulistica e le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione, esenzione e dichiarazione del CAC da parte delle imprese a vario titolo interessate dalla presente (produttori di vasi, importatori ed esportatori di vasi pieni e/o vuoti, utilizzatori di vasi in ambito B2b, ecc.).

Il manuale sarà reso disponibile entro febbraio 2023.



Di seguito alcune ANTICIPAZIONI

I vasi in plastica per fiori/piante (costituenti imballaggio ai sensi della Circolare Conai del 14/12/2022) rientrano nelle seguenti fasce contributive, in funzione delle loro caratteristiche strutturali:

- **FASCIA B2.1:** i “Vasi da fiori/piante, in PP, privi di “carbon black”, rispondenti ai requisiti indicati nelle apposite liste”^(*) (codice dichiarativo: PLL205CONAI);
- **FASCIA B2.2:** i “Vasi da fiori/piante, in PE, privi di “carbon black”, rispondenti ai requisiti indicati nelle apposite liste”^(**) (codice dichiarativo: PLL211CONAI);
- **FASCIA B2.3:** i vasi rientranti nelle seguenti voci di dichiarazione:
 - “Imballaggi termoformati in PET (es. vaschette, vasetti, vassoi e blister), trasparenti e non metallizzati o accoppiati con altri materiali di imballaggio. Tollerate soluzioni multistrato in plastica, purché il PET sia il materiale prevalente” (codice dichiarativo: PLL226CONAI);
 - “Imballaggi rigidi in PS monomateriale e non espanso (es. HIPS e GPPS)” (codice dichiarativo: PLL227CONAI);
- **FASCIA C:** i “Vasi da fiori/piante diversi da quelli delle fasce precedenti” (codice dichiarativo: PLL235CONAI).

^(*) Imballaggi rigidi in PP monopolimero, privi di cariche minerali, di “carbon black” o strati interni in EVOH, diversi da quelli di Fascia A1.1 (es. bottiglie, secchi, vaschette, vassoi, vasetti, ecc.). Sono tollerate strutture in PP espanso e cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico). Sono altresì tollerate anche eventuali etichette coprenti in PP, a prescindere dalla presenza o meno di perforazioni/punzonature, e in altri polimeri se dotate di punzonature. Le etichette IML e le etichette a prevalenza PP (>50% in peso) sono considerate parte integrante dell’imballaggio monopolimero in PP.

^(**) Imballaggi rigidi in PE monopolimero, privi di cariche minerali e/o di “carbon black”, diversi da quelli di Fascia A1.1, A1.2, B1.1, B2.3 (es. bottiglie, secchi, vaschette, vassoi, vasetti, ecc.). Sono tollerate strutture in PE espanso e cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico). Sono altresì tollerate anche eventuali etichette coprenti, a prescindere dalla presenza o meno di perforazioni/punzonature.

Contributo ambientale Conai **in vigore per l'anno 2023**, per le quattro fasce interessate:

Fascia contributiva	Dal 1° gennaio 2023	Dal 1° luglio 2023
FASCIA B2.1	350,00 €/t	350,00 €/t
FASCIA B2.2	410,00 €/t	477,00 €/t
FASCIA B2.3	555,00 €/t	555,00 €/t
FASCIA C	560,00 €/t	560,00 €/t

Applicazione del CAC in caso di «prima cessione»

Ai fini dell'applicazione CAC valgono le regole della «prima cessione»; quindi, il CAC è applicato dall'ultimo produttore/commerciante del vaso vuoto al primo utilizzatore (impresa che lo acquista per riempirlo e rivenderlo, anche attraverso altri intermediari, all'utente finale o al consumatore).



Per ulteriori dettagli, si rimanda al paragrafo

4.1.1 Prima cessione da “produttore/importatore/commerciante” di imballaggi vuoti a “utilizzatore” della Guida Conai.

Esposizione del CAC in fattura in caso di «prima cessione»

La fattura relativa alla prima cessione deve evidenziare, oltre alla descrizione della merce:

- il peso unitario per materiale degli imballaggi forniti;
- l'indicazione specifica del Contributo Ambientale applicato a ogni materiale/fascia contributiva;
- il valore totale del Contributo Ambientale.

Conai prevede inoltre modalità di esposizione in fattura diverse a seconda che si forniscano uno o più prodotti di uno stesso materiale oppure uno o più prodotti di materiali diversi.




Per ulteriori dettagli, si rimanda al paragrafo

4.2.1 Produttori/commercianti di imballaggi vuoti: esposizione in fattura per prima cessione della Guida Conai.


Alcuni esempi

Esposizione in fattura per una singola tipologia di imballaggio di un solo materiale.



ESEMPIO 1					
Descrizione	UNITÀ DI MISURA	Quantità	Prezzo unitario €	Importo tot. €	IVA
Secchiello 3 L (g cadauno 185)	N.	4.000	0,60	2.400,00	22%
Contributo Ambientale plastica - Fascia C	T	0,740	560,00	414,4	22%
IMPONIBILE				2.814,4	22%

Esposizione in fattura per più tipologie di imballaggi in plastica rientranti in differenti fasce contributive e/o in materiali diversi



ESEMPIO 4					
Descrizione	UNITÀ DI MISURA	Quantità	Prezzo unitario €	Importo tot. €	IVA
Taniche 10 L (g cadauno 150)	N.	5.000	0,70	3.500,00	22%
Contributo Ambientale plastica - Fascia A1.1	N.	0,750	20,00	15,00	22%
Taniche 5 L (g cadauno 75)	N.	5.000	0,45	2.250,00	22%
Contributo Ambientale plastica - Fascia B1.1	N.	0,375	20,00	7,5	22%
Bottiglie di vetro (g cadauno 430)	N.	2.500	0,62	1.550,00	22%
Contributo Ambientale vetro	T	1,075	23,00	24,72	22%
IMPONIBILE				7.347,22	22%

Cessioni successive alla «prima»

Per le cessioni di vasi vuoti o pieni, successive alla «prima», occorre distinguere le seguenti casistiche:

- **cessione del vaso vuoto da parte del cosiddetto «piccolo commerciante»** (Circolare Conai del 29.11.2018) → occorrerà apporre in fattura la dicitura «*Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto*»
- **cessione del vaso pieno (con la pianta)** → occorrerà apporre in fattura la dicitura «*Contributo ambientale CONAI assolto*»

Dichiarazione del CAC e relativa modulistica (vasi vuoti)



6.1 / IMBALLAGGI VUOTI PLASTICA

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Richiesta Informazioni

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto tecnico-operativo sulle tipologie di imballaggio oggetto di dichiarazione, compilare il form online del sito internet CONAI all'area "Contattaci", selezionando per la plastica "Contributo diversificato plastica", per la carta "Contributo diversificato carta", per gli altri materiali l'argomento "Imballaggi e materiale di imballaggio" oppure contattare il Numero Verde 800337799.

TIPO DI PERIODICITÀ	ANNO DI RIFERIMENTO	PERIODO
	2023	

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio: _____ Iscritto in quanto: _____
 Denominazione o Ragione Sociale: _____
 Partita IVA: _____ Codice Fiscale: _____
 Uff. Adetto: _____ Referente per la compilazione: _____
 Tel: _____ email: _____

Peso degli imballaggi vuoti / materiali da imballaggio di PLASTICA e Con
 Tipologia di attività (barrare la voce prevalente cui si riferisce la dichiarazione):

- Produzione/importazione/commercio di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, oggetto di "prima cessione"
- Importazione di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, per uso diretto dell'importatore/autoproduttore

Modello 6.1/IMBALLAGGI VUOTI PLASTICA - per produttori/commerciati di vasi vuoti che effettuano «prime cessioni» e per importatori di vasi vuoti per «uso diretto».

AZIONI	FASCIA CONTRIBUTIVA/TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A	B	C		BxC
		Quantitativi in esenzione	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale		Valore tot. Contributo
		t	t	Euro/t		Euro
				Fino al 30.06.2023	Dall'1.7.2023	
	FASCIA B2.1					
	... OMISSIS **			350,00	350,00	
Subtotale Fascia B2.1						
	FASCIA B2.2					
	... OMISSIS **			410,00	477,00	
Subtotale Fascia B2.2						
	FASCIA C					
	... OMISSIS **			560,00	560,00	
Subtotale Fascia C						



Dichiarazione del CAC e relativa modulistica (vasi pieni)

Modello 6.2/IMPORT IMBALLAGGI PIENI - per importatori di vasi pieni. Per tale casistica è prevista la dichiarazione del CAC, alternativamente, mediante:

Procedura ordinaria (calcolo del CAC sul peso dei vasi in plastica - pieni)



6.2 / IMPORT IMBALLAGGI PIENI

RICHIESTA INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto tecnico-operativo sulle tipologie di imballaggio oggetto di dichiarazione, compilare il form online del sito internet CONAI all'area "Contattaci", selezionando per la plastica "Contributo diversificato plastica", per la carta "Contributo diversificato carta", per gli altri materiali l'argomento "Imballaggi e materiale di imballaggio", oppure contattare il Numero Verde 800337799.

TIPO DI PERIODICITÀ	ANNO DI RIFERIMENTO	PERIODO
	2023	

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:	Iscritto in quanto:
Denominazione o Ragione Sociale:	Codice Fiscale:
Partita IVA:	Referente per la compilazione:
UFF. Addetto:	email:
Tel:	

PROCEDURA ORDINARIA
Peso degli imballaggi pieni importati e Contributo Ambientale CONAI

Procedure semplificate (CAC determinato sul valore della merce o sulla tara)

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IMPORTAZIONE DI IMBALLAGGI PIENI:

(A) Per importazioni di prodotti alimentari imballati
- calcolo forfetario in base ad un'unica percentuale sugli importi di acquisto delle merci imballate

AZIONI	VALORE COMPLESSIVO IMPORTAZIONI	ALIQUOTA DA APPLICARE	VALORE TOTALE CONTRIBUTO	N. ORD. DA INDICARE IN FATTURA
	Euro	%	Euro	carica da dichiarazione precedente
		0,12		

(B) Per importazioni di prodotti NON alimentari imballati
- calcolo forfetario in base ad un'unica percentuale sugli importi di acquisto delle merci imballate

AZIONI	VALORE COMPLESSIVO IMPORTAZIONI	ALIQUOTA DA APPLICARE	VALORE TOTALE CONTRIBUTO	N. ORD. DA INDICARE IN FATTURA
	Euro	%	Euro	carica da dichiarazione precedente
		0,06		

(C) Calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci

AZIONI	TOTALE IMBALLAGGI IMPORTATI	CONTRIBUTO DA APPLICARE	VALORE TOTALE CONTRIBUTO	N. ORD. DA INDICARE IN FATTURA
	t	Euro/t	Euro	carica da dichiarazione precedente
		59,00		

NB: è inoltre prevista una procedura forfettizzata basata sul fatturato dell'anno precedente

Esportazioni

In caso di esportazione di vasi in plastica vuoti o pieni esistono varie procedure di esenzione dal CAC per le quali si rinvia al **capitolo 7 della Guida Conai**. Le principali sono le seguenti:

- **PROCEDURA DI ESENZIONE "EX-POST" PER ESPORTAZIONE;**
- **PROCEDURA DI ESENZIONE "EX ANTE" PER ESPORTAZIONE;**
- **PROCEDURA DI COMPENSAZIONE IMPORT/EXPORT.**

Le procedure consortili prevedono tra l'altro l'esenzione della dichiarazione del CAC per gli «**esportatori netti**» (aziende che, in un determinato periodo, hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio), fermo restando l'assoggettamento a CAC degli imballaggi vuoti acquistati in Italia o all'estero.

Elementi essenziali per l'attestazione che l'utilizzatore di vasi dovrà rilasciare al fornitore (e al Conai per conoscenza) per la casistica *sub a.2)* (circuito B2b), prima di effettuare gli acquisti

La casistica riguarda i vasi impiegati esclusivamente nel circuito B2b; in particolare si tratta dei vasi (vuoti/pieni) utilizzati esclusivamente nelle fasi di coltivazione/crescita delle piante (indipendentemente dal numero di imprese che intervengono), al fine di incentivarne il riutilizzo.

L'attestazione dovrà:

- riportare i dati anagrafici dell'impresa che chiede l'esenzione dal CAC e del relativo fornitore nonché le tipologie di vasi rientranti nella specifica casistica. Nel caso il richiedente non fosse consorziato Conai in quanto impresa agricola(*) o rientrante nella particolare casistica dell'ammissione semplificata attraverso l'associazione di categoria (imprese con ricavi complessivi, nell'ultimo esercizio chiuso, fino a 500.000 euro), la modulistica prevederà un'apposita indicazione in tal senso;
- essere inviata *una tantum* (al fornitore e al Conai per conoscenza) e sarà valida fino a revoca.

(*) Si precisa che ai sensi dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 154/2016 (cosiddetto Collegato Agricolo), le imprese agricole non sono obbligate ad aderire al CONAI, né al pagamento della relativa quota di iscrizione. Restano sempre libere di aderirvi volontariamente e autonomamente. Le medesime imprese, anche laddove non aderenti al CONAI, restano soggette al pagamento del Contributo Ambientale sugli imballaggi vuoti e/o pieni (merci imballate) acquistati in Italia e/o importati.

Conclusione delle ANTICIPAZIONI

In base alle eventuali segnalazioni già pervenute o che perverranno nei prossimi mesi, il manuale operativo potrà essere opportunamente integrato e riportare esempi illustrativi per casistiche particolari.

Eventuali segnalazioni potranno essere inviate all'indirizzo

infocontributo@conai.org

citando nell'oggetto:

«Circolare Conai del 14/12/2022»

**ETICETTATURA AMBIENTALE
(CENNI GENERALI E FOCUS SUI VASI IN
PLASTICA PER FIORI/PIANTE)**



Publicato il decreto che definisce le Linee Guida sull'etichettatura ambientale degli imballaggi



Ministero della transizione ecologica

**Linee Guida
sull'etichettatura degli
imballaggi ai sensi dell'art.
219 comma 5 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm**

Linee Guida adottate dal [Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022](#)

Il documento è disponibile [qui](#)

Quali sono le modalità possibili di esposizione delle informazioni?

PER TUTTI GLI IMBALLAGGI			IMBALLAGGI B2B/C&I	IMBALLAGGI NEUTRI PRIMARI	SE PRESENTI LIBRETTI D'ISTRUZIONE/MANUALI D'USO
Apposizione fisica dell'etichettatura		Canali digitali	Possono rimandare a Supporti esterni		
Su ciascuna componente	Sull'imballaggio di presentazione	Devono essere garantite idonee istruzioni all'utente su come reperire le informazioni tramite i canali digitali scelti	Documenti di trasporto (o altri)	Pannelli informativi sul punto vendita	Libretto di istruzioni/Manuale d'uso

È possibile esaurire le scorte di imballaggi non conformi al 31.12.2022

- ✔ Imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati prima del 31/12/2022
- ✔ Imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31/12/2022
- ✔ Anche se in giacenza in altri Paesi
- ✔ È essenziale dotarsi di documentazione che provi la possibilità di esaurire tali scorte (lotto di produzione, fatture di acquisto)



Focus vasi in plastica per fiori/piante: il perimetro di applicazione dell'obbligo

L'obbligo di etichettatura si riferisce agli **imballaggi** destinati al mercato italiano.



Vasi in plastica per fiori/piante con spessore parete fino a 0,8 mm



IMBALLAGGI



Articoli **sottoposti**
all'obbligo di etichettatura
ambientale

- Vasi in plastica per fiori/piante con spessore parete oltre 0,8 mm
- Vasi in plastica per fiori/piante con spessore parete fino a 0,8 mm ma destinati vuoti direttamente al consumatore finale



**NON
IMBALLAGGI**



Articoli **non sottoposti**
all'obbligo di etichettatura
ambientale



Focus vasi in plastica per fiori/piante: i contenuti dell'etichettatura ambientale

	Codifica Decisione 129/97/CE	Indicazioni sulla Raccolta Differenziata
Imballaggi ad uso domestico	X	X
Imballaggi destinati al circuito C&I	X	

Vasi in plastica per fiori/piante con spessore parete fino a 0,8 mm

Destinati (pieni) al consumatore finale

Devono prevedere:

- la codifica ai sensi della Decisione 129/97/CE e
- le indicazioni sulla raccolta differenziata



Destinati al canale B2B

Devono prevedere:

- la codifica ai sensi della Decisione 129/97/CE



Focus su vasi in plastica: alcuni esempi di applicazione dell'etichettatura

VASI DESTINATI (PIENI) AL CONSUMATORE

- 1) Riportare **sul packaging** l'etichettatura oppure un QR code (o altro riferimento a canali digitali) che rimandi a informazioni fruibili digitalmente.



- 2) Riportare **sul film esterno** l'etichettatura oppure un QR code (o altro riferimento a canali digitali) che rimandi a informazioni fruibili digitalmente.



FILM – PAP 22 Raccolta carta
VASO – PP5 Raccolta plastica


- 3) Qualora non sia possibile stampare il vaso o il film esterno, riportare le informazioni di etichettatura, o il riferimento al canale digitale, **su un pannello informativo** sul punto vendita.



Focus su vasi in plastica: alcuni esempi di applicazione dell'etichettatura

VASI DESTINATI AL B2b

- 1) Riportare **sul packaging** l'etichettatura oppure un QR code (o altro riferimento a canali digitali) che rimandi a informazioni fruibili digitalmente.



- 2) Riportare le informazioni di etichettatura ambientale (o il rimando a eventuale sito/canale digitale) **sul documento di trasporto o altra documentazione ufficiale** (anche in via telematica).

Materiale di composizione del vaso ai sensi della Decisione 129/97/CE: PP5

Materiale di composizione del vaso ai sensi della Decisione 129/97/CE:




Ulteriori esempi di imballaggi utilizzati nel settore orto-florovivaistico

- **Seminiere** → Imballaggi adottati nel circuito B2b



- Devono prevedere esclusivamente la **codifica** ai sensi della Decisione 129/97/CE.
- L'informazione può essere veicolata tramite **documentazione a supporto** o **canali digitali** a scelta.

- **Film per avvolgere piante in vaso e/o fiori**



- Devono prevedere la **codifica** ai sensi della Decisione 129/97/CE e le **indicazioni sulla raccolta differenziata**.
- L'informazione può essere:
 - **Stampata** direttamente sull'imballaggio
 - Trasmessa attraverso **canali digitali**
 - Riportata su **supporti resi disponibili sul punto vendita** (che potrebbero rimandare a canali digitali).

**GUIDA CONAI 2023 – PRINCIPALI
NOVITÀ, OLTRE ALLA CIRCOLARE CONAI
DEL 14/12/2022**



Guida Conai 2023 – Principali novità, oltre alla Circolare Conai del 14/12/2022

- l'avvio della **fase sperimentale di un ambizioso progetto che mira all'abolizione delle dichiarazioni del contributo ambientale Conai** avvalendosi dei dati desumibili dai tracciati XML delle fatture elettroniche emesse dai consorziati che effettuano «prime cessioni» di imballaggi. L'adesione al progetto è su base volontaria dei dichiaranti che ne faranno richiesta. Nella «Parte Speciale» della Guida Conai sono riportati tutti i dettagli operativi per accedere alla nuova modalità dichiarativa;
- la **riduzione del Contributo ambientale CONAI** per quasi tutti i materiali d'imballaggio e per alcune procedure semplificate, **con i valori in vigore nel 2023**;
- l'evoluzione della **diversificazione contributiva per la plastica** con la classificazione degli imballaggi **in nove fasce** (da cinque del 2022) e l'aggiornamento delle relative liste in funzione delle caratteristiche tecniche degli imballaggi, dell'effettivo riciclo su scala industriale e dei costi per il sistema nella gestione dei diversi flussi;

- **l'aumento della soglia di Contributo ambientale dichiarato con le procedure semplificate per import da 7.500 a 10.000 euro per accedere al rimborso del Contributo (con il Modulo 6.6 Bis) sulle esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2022;**
- **l'aggiornamento della procedura di iscrizione volontaria al Conai per le aziende estere;**
- **l'introduzione di nuove semplificazioni e agevolazioni** riservate a specifiche tipologie e/o flussi di imballaggi e/o settori operativi, quali: riparazione di pallet in legno di proprietà di terzi, marginali lavorazioni su imballaggi finiti, modulistica dichiarativa e/o riguardante esenzioni/rimborsi CAC o altre procedure;
- **dal 1° gennaio 2023, la quasi totalità dei moduli di autodichiarazione deve essere compilata e inviata al CONAI esclusivamente mediante il servizio Dichiarazioni Online.**

Altre novità

Entro gennaio 2023 sarà messo a disposizione degli utenti un **nuovo strumento** che, attraverso una serie di domande aiuterà ad individuare, per ciascuna tipologia di imballaggio, la voce e il codice di dichiarazione, l'eventuale fascia contributiva e il corrispondente valore unitario del Contributo Ambientale in vigore al momento della compilazione dell'apposito questionario.

Nella pagina con l'esito della ricerca lo strumento evidenzia tra l'altro se l'imballaggio rientra in una delle principali casistiche particolari di applicazione, esenzione e/o dichiarazione del Contributo Ambientale previste nella Guida Conai (capitolo 8) e in alcuni casi indica le Circolari di riferimento.

In una apposita sezione **“Schedario”** saranno disponibili le medesime informazioni relative agli anni dal 2018 ad oggi, divise per codice di dichiarazione.

Grazie per l'attenzione

